

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1360

“Modifiche alla legge
24 gennaio 1979, n. 18,
concernente l'elezione
dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia”

febbraio 2009
n. 97



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sansò _3435

Reggente ufficio: S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1360

“Modifiche alla legge
24 gennaio 1979, n. 18,
concernente l'elezione
dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia”

febbraio 2009

n. 97

a cura di: S. Biancolatte
ha collaborato: E. Catalucci

AVVERTENZA

Il presente *dossier* contiene le schede di lettura del disegno di legge **A.S. n. 1360**, recante *Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*.

Il disegno di legge *de quo* è stato trasmesso dall'altro ramo in data 4 febbraio 2009.

Il *dossier* aggiorna i contenuti del fascicolo di documentazione predisposto in materia dal Servizio studi della Camera dei deputati (n. 42).

INDICE

INTRODUZIONE	9
SCHEDE DI LETTURA	17
Articolo 1	
Scheda di lettura.....	19
TESTO A FRONTE.....	23

INTRODUZIONE

Le norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo

Le fonti normative riguardanti l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo sono costituite dall'Atto del 20 settembre 1976 e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150), ha sancito l'elezione diretta del Parlamento europeo.

L'Atto fissa alcuni principi comuni sulla durata del mandato, lo *status*, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

Salvo quanto si dirà con riferimento alle modificazioni apportate dalla decisione 2002/772/CE, l'Atto dispone che:

in tutti gli Stati membri l'elezione deve avere luogo durante un medesimo periodo, con inizio il giovedì mattina e termine la domenica successiva; tale periodo deve essere lo stesso per tutte le elezioni successive; qualora ciò risulti impossibile, il Consiglio fissa all'unanimità un altro periodo, che può essere anteriore o posteriore di un mese a quello fissato;

i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni;

la carica di rappresentante al Parlamento europeo è compatibile con quella di membro del parlamento di uno Stato membro, mentre sono fissate alcune incompatibilità sia nell'ambito delle Comunità europee, sia in ambito nazionale.

In Italia il sistema elettorale è stato definito dalla L. 18/1979, e integrato dal D.L. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 483/1994, che contiene norme attuative della direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 relativa alle modalità d'esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità (Direttiva 93/109/CE).

L'Atto di Bruxelles è stato modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002.

Le principali innovazioni introdotte da tale decisione ai principi comuni per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo sono le seguenti:

elezione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto dei voti proporzionale; la disciplina dei singoli Stati membri non deve nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto;

possibilità di fissare una soglia minima per l'attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi);

possibilità di fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale;

incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale (valevole a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004);

disciplina della vacanza dei seggi.

Fatte salve le disposizioni contenute nella decisione, la procedura elettorale è disciplinata in ciascun Stato membro dalle disposizioni nazionali, che nel tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Con la L. 78/2004 sono state recepite le norme precettive della decisione citata che non erano già presenti nel nostro ordinamento ed è stata introdotta, in particolare, l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Parlamento nazionale. Infine, la L. 90/2004, novellando anch'essa la L. 18/1979, ha innovato in diverse parti la disciplina dell'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, individuando ulteriori incompatibilità tra il mandato europeo e alcune cariche elettive territoriali (consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e modificando le norme per la sottoscrizione delle liste di candidati e per l'espressione delle preferenze.

Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Per effetto della decisione del Consiglio delle Comunità europee 93/81 del 1° febbraio 1993 (assunta a seguito dell'unificazione tedesca), il numero dei membri italiani era stato elevato da 81 a 87. Tale modifica è stata recepita con l'art. 9 del citato D.L. 408/1994.

In seguito, il Trattato di Nizza del 2001 ha introdotto gli adeguamenti istituzionali considerati necessari in vista dell'allargamento dell'Unione a 27 membri. In specie, con riguardo alla composizione del Parlamento europeo:

il numero massimo di 700 parlamentari (fissato dal Trattato di Amsterdam) è stato portato a 732 membri;

è stato fissato il numero di parlamentari attribuiti a ciascun singolo Stato prevedendo, in tale contesto, il passaggio della rappresentanza italiana da 87 a 72 seggi.

L'evolversi della dinamica del processo di allargamento ha in seguito condotto all'ingresso di dieci, anziché dodici, nuovi Stati a decorrere dal 1° maggio 2004, anziché dal 1° gennaio 2005, e all'adesione di due ulteriori Stati (Romania e Bulgaria) prevista per il 2007. Il successivo Trattato di adesione all'Unione europea, stipulato ad Atene il 16 aprile 2003, e l'Atto di adesione firmato contemporaneamente al Trattato, hanno tenuto conto di tale dinamica

prevedendo, con riguardo alla composizione del Parlamento europeo, una disciplina transitoria in virtù della quale:

il numero dei membri italiani nel Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 è stato fissato in 78 unità;

a partire dalla legislatura 2009-2013, trovano applicazione i criteri di ripartizione previsti nella Dichiarazione allegata al Trattato di Nizza, la quale comporta il passaggio della rappresentanza italiana da 78 a 72 seggi.

Sulla materia è peraltro intervenuto, da ultimo, il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 e attualmente in corso di ratifica da parte degli Stati membri dell'Unione. L'art. 9A, inserito dal Trattato di Lisbona nel Trattato sull'Unione europea ha disposto, tra l'altro, che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell'Unione in numero non superiore a 750, più il Presidente (quest'ultima precisazione rileva ai fini della dotazione di seggi italiana).

La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La distribuzione dei seggi tra gli Stati non è fissata dal Trattato, ma è rimessa a una decisione del Consiglio europeo adottata all'unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione.

Sulla base di tale previsione, la proposta elaborata dal Parlamento europeo l'11 ottobre 2007 rimetteva in discussione la parità di rappresentanza storicamente esistente tra Roma, Parigi e Londra, prevedendo che all'Italia fossero attribuiti 72 seggi, al Regno Unito 73 e alla Francia 74. A seguito di lunghi negoziati, il Consiglio europeo di Lisbona del 18-19 ottobre 2007 decideva di innalzare da 750 a 751 (750 membri, più il Presidente) la composizione del Parlamento europeo, e in un'apposita dichiarazione allegata all'Atto finale precisava che il seggio supplementare sarà attribuito all'Italia.

In conclusione, ove si verificasse in tempo utile l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la rappresentanza italiana sarebbe di 73 seggi a partire dalla prossima legislatura (2009-2014) del Parlamento europeo.

Va peraltro considerato che il recente Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles, in data 11 e 12 dicembre 2008, ha reso una dichiarazione secondo la quale:

“Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo l'elezione del Parlamento europeo del giugno 2009, saranno adottate al più presto misure transitorie, secondo le necessarie procedure giuridiche, per aumentare, fino al termine della legislatura 2009-2014, conformemente alle cifre previste nel quadro della conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona, il numero dei membri del Parlamento europeo dei dodici Stati membri per i quali era previsto un aumento di tale numero. Pertanto il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo passerà da 736 a 754 fino al

termine della legislatura 2009-2014. L'obiettivo è che tale modifica entri in vigore, se possibile, nel corso del 2010."

L'elettorato attivo

Il diritto di voto può essere esercitato dai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni nel territorio nazionale e risultino iscritti nelle liste elettorali (art. 3, primo comma, della L. 18/1979).

Possono inoltre votare per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni, una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l'iscrizione nella apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (art. 3, secondo comma, della L. 18/1979).

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l'altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l'assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo (art. 2, co. 2, del D.L. 408/1994).

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso dall'Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all'elezione dei candidati al Parlamento europeo ivi presentatisi. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (art. 3, co. 1, del D.L. 408/1994).

Quest'ultima facoltà è prevista anche per gli elettori italiani (e per i loro familiari conviventi) comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all'estero entro l'80° giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno (art. 3, comma 3, del D.L. 408/1994).

L'elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono eleggibili alla stessa carica anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni nazionali (art. 4, commi primo e secondo, della L. 18/1979).

I candidati dei Paesi comunitari diversi dall'Italia devono presentare alla corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un'apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione (art. 2, comma 6, del D.L. 408 del 1994).

Le circoscrizioni elettorali

I membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale. A tale scopo, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (indicate nella Tabella A della L. 18/1979).

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, secondo quanto dispone l'art. 2 della L. 18/1979, dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le modalità di presentazione delle candidature

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata per ogni circoscrizione fra le ore 8 del 40° giorno e le ore 20 del 39° giorno antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale (art. 12, primo comma, della L. 18/1979).

Ciascuna lista deve essere presentata dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, allo scopo designati all'atto del deposito del contrassegno di lista, con una apposita dichiarazione sottoscritta da almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione (art. 12, secondo e terzo comma, della L. 18/1979).

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della L. 53/1990 e devono recare l'indicazione del comune in cui l'elettore è iscritto.

Le sottoscrizioni non sono richieste (art. 12, quarto comma, della L. 18/1979) per:

i partiti e i gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione politica nazionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;

i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo;

i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione della Camera dei deputati, abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi nella quota

proporzionale anche quando non abbiano ottenuto alcun seggio, purché a tali liste si sia collegato, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale;

le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall'onere di sottoscrizione delle candidature.

Per i partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, è prevista la possibilità di collegarsi con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico che risulti presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art. 12, nono comma, della L. 18/1979).

Ciascuna lista deve essere composta di un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione (art. 12, ottavo comma, della L. 18/1979).

Nelle liste circoscrizionali di candidati presentate per le prime due elezioni europee successive al 10 aprile 2004 (a partire quindi dalle elezioni del giugno 2004) è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di candidati di entrambi i sessi. Inoltre, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 56 del D.Lgs. 198/2006): tale computo è effettuato a livello nazionale, sull'insieme delle liste presentate con un medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni. Nel computo si tiene conto una sola volta delle candidature plurime (un candidato o una candidata può infatti presentarsi in più circoscrizioni).

Per i movimenti e i partiti politici che non abbiano rispettato questa proporzione, viene ridotto il contributo alle spese elettorali spettante ai sensi della L. 157/1999:

in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in eccesso rispetto al numero consentito;

sino ad un massimo della metà della somma spettante.

La somma eventualmente derivante dalla riduzione del rimborso effettuata viene attribuita alle altre liste, alle seguenti condizioni;

la maggiorazione è assegnata ai partiti e ai gruppi politici per i quali i candidati eletti di ciascuno dei due sessi sia superiore ad un terzo del totale dei candidati eletti;

la somma complessivamente spettante è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico.

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (art. 12, settimo comma, della L. 18/1979).

Nessun candidato può comunque essere compreso in liste aventi contrassegni diversi (art. 12, sesto comma, della L. 18/1979).

La ripartizione dei seggi

L'Atto di Bruxelles fissa alcuni principi comuni sull'elezione dei membri del Parlamento europeo, tra i quali un'opzione a favore del "carattere proporzionale del voto", e rimette alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

L'Italia ha adottato il sistema elettorale proporzionale.

I seggi sono attribuiti a liste di candidati presentate nelle cinque circoscrizioni, con riparto dei seggi in sede di Collegio unico nazionale.

L'elettore può votare soltanto per una delle liste presentate nella circoscrizione e può esprimere la propria preferenza per uno o più candidati; il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a tre; per i candidati presenti nelle liste di minoranze linguistiche collegate può essere espressa una preferenza soltanto (art. 14 della L.18/1979).

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Il procedimento per l'assegnazione dei seggi è il seguente (art. 21 della L. 18/1979):

si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni;

si sommano quindi le cifre elettorali nazionali di tutte le liste e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale;

il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente;

i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell'attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale pieno.

Si procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna lista nelle varie circoscrizioni:

a tal fine si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi già attribuiti alla lista stessa con il meccanismo sopra descritto, ottenendo così il quoziente elettorale di lista;

il numero dei seggi spettanti alla lista nelle singole circoscrizioni è dato dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale di lista;

i seggi che eventualmente rimangono ancora da distribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, a parità di questi, nelle circoscrizioni che hanno fatto registrare la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Sono proclamati eletti, nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano

ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge, come già accennato, prevede che le liste di candidati presentate da partiti o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art. 12, comma nono, della L. 18/1979).

Per l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell'ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un'unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l'ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (art. 22, commi secondo e terzo, della L. 18/1979).

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto (art. 41 della L. 18/1979).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-*bis*) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale

quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'**articolo unico** del ddl in esame, al **comma 1**, apporta alcune modificazioni testuali all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18¹, volte a introdurre una soglia di sbarramento ai fini dell'accesso al riparto dei seggi (v. il testo a fronte in calce alla presente scheda).

Introducendo il nuovo **numero 1-*bis***) nel comma primo dell'articolo 21, l'articolo in esame demanda all'Ufficio elettorale nazionale un adempimento preliminare rispetto alla successiva assegnazione dei seggi: si tratta di individuare le liste che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. Solo le liste individuate come 'sopra soglia' sono infatti ammesse al successivo riparto, secondo quanto disposto dal **numero 2)**, come conseguentemente modificato dall'articolo in esame.

Le successive fasi procedurali, ai fini dell'assegnazione dei seggi, restano immutate.

¹ Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si rileva che, nell'introdurre la soglia di sbarramento nazionale, il ddl non prefigura, contestualmente, particolari modalità di tutela dei partiti rappresentativi di minoranze linguistiche.

Nel testo vigente della legge 18/1979, le liste rappresentative di minoranze sono tutelate dalla possibilità di raggruppamento con un'altra lista (art. 12) e da una particolare 'riserva di seggio' in sede di riparto circoscrizionale (art. 22).

Appare suscettibile di approfondimento il combinato disposto di tali forme di tutela - che restano immodificate - con la previsione della nuova soglia di sbarramento nazionale.²

Si ricorda che la legge per l'elezione dei membri del Pe spettanti all'Italia, sulla quale viene a incidere la novella, prevede un riparto in ragione proporzionale, basato sul sistema dei quozienti e dei più alti resti (più diffusamente: v. sopra, Introduzione).

Attualmente non è prevista alcuna soglia espressa di sbarramento.

Durante l'esame presso la Camera è stato evidenziato (v. relazione della I Commissione) che la *ratio* dell'intervento legislativo è quella di porre un freno alla frammentazione del sistema politico. Secondo i proponenti, anche in una sede come quella europea, dove non si pone il problema di garantire la governabilità e la formazione di una maggioranza che sostenga il Governo, il principio di rappresentatività proporzionale non deve essere portato fino alle sue estreme conseguenze. Dall'approvazione della novella è atteso, tra l'altro, un effetto 'sistemico', tale da assecondare il processo di 'bipolarizzazione semplificata' avviato con le recenti elezioni politiche.

Si ricorda che la disciplina comunitaria di riferimento³ prevede, da un lato, che le elezioni dei membri del Pe debbano essere disciplinate con legge di natura proporzionale; dall'altro, facoltizza espressamente i legislatori nazionali a introdurre delle soglie di sbarramento, non superiori al 5 per cento dei suffragi espressi.

Di tale facoltà si sono avvalsi diversi Stati membri.

La I Commissione della Camera ha evidenziato, in sede di relazione all'Aula, che applicano la soglia nella misura massima i seguenti Stati: Germania, Francia, Polonia,

² Si ricorda che, con la sentenza 439/1993, la Corte costituzionale ebbe a pronunciare sulla censura mossa al meccanismo, contenuto nella previgente legge elettorale per la Camera, che prevedeva l'esclusione dal riparto di quelle liste che non avessero conseguito a livello nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi. Detto meccanismo era ritenuto, dalla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, in contrasto con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

La Corte adottò una sentenza di inammissibilità, notando come, pure a fronte di una '*ipotetica illegittimità costituzionale*', non si desse una soluzione obbligata, ma una pluralità di soluzioni: e la Corte non potrebbe in alcun modo, secondo la propria costante giurisprudenza, sostituirsi al legislatore in una scelta a lui riservata.

³ Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, come successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002.

Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Slovacchia; applicano una soglia del 4 per cento Austria e Svezia; del 3 per cento la Grecia; dell'1,8 per cento Cipro. Esistono poi delle soglie di sbarramento 'implicite', che si rinvencono nei paesi che eleggono un numero ridotto di parlamentari europei.

Il **comma 2** reca la clausola di entrata in vigore.

TESTO A FRONTE

<p>Legge 24 gennaio 1979, n. 18</p> <p>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</p>	<p>Testo della legge risultante dalle modifiche apportate dal ddl</p> <p>A.S. n. 1360</p>
(...)	(...)
Articolo 21	Articolo 21
<p>L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;</p>	<p><i>Identico;</i></p>
<p>1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;</p>	<p>1) <i>identico;</i></p>
	<p>1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;</p>
<p>2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale</p>	<p>2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale</p>

<p align="center">Legge 24 gennaio 1979, n. 18</p> <p align="center">Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</p>	<p align="center">Testo della legge risultante dalle modifiche apportate dal ddl</p> <p align="center">A.S. n. 1360</p>
<p>quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;</p>	<p>nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;</p>
<p>3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra</p>	<p>3) <i>identico.</i></p>

<p align="center">Legge 24 gennaio 1979, n. 18</p> <p align="center">Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</p>	<p align="center">Testo della legge risultante dalle modifiche apportate dal ddl</p> <p align="center">A.S. n. 1360</p>
<p>elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.</p>	
<p>L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p align="center">(...)</p>	<p align="center">(...)</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

87	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1306 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”
88	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1305 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”
89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
89/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
90	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-A "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Il testo delle Commissioni riunite
91	Dossier	Il canone radiotelevisivo in Europa
92	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1333 “Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008”
93	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1334 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali”
94	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1342 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa”
95	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1341 “Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
96	Dossier	Arabia Saudita

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".